

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 3116 del 31/07/2017, con il quale sono state pubblicate le GAE del personale docente di ogni ordine e grado, a.s. 2017/18;

RICHIAMATI altresì i provvedimenti di questo Ufficio n.ri 3553, 3701e 3795, rispettivamente 8/09/2018, 19/09/2017 e 26/09/2017, relativi a successive rettifiche ed integrazioni delle Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO l'art. 10bis della legge del 25 febbraio 2016, n. 21, con il quale è stato disposto che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è prorogato all'anno scolastico 2018/2019;

VISTO il D.M. 506 del 19 giugno 2018 con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali inerenti le GAE;

ESAMINATE le domande trasmesse on-line entro il termine stabilito dal suddetto D.M.506/2018;

DECRETA

ART. 1 - Sono pubblicate in data odierna sul sito web di questo ufficio, <http://www.csalaquila.it> le graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente di ogni ordine e grado e al personale educativo, valide per l'a.s. 2018/19.

ART. 2 - Ai sensi dell'art.8, comma 4 del citato DM 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tal fine l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti o procedere, in sede di autotutela, a correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi non spettanti.

ART. 3 – Le citate graduatorie, come riportato in calce alle medesime, vengono pubblicate, per effetto della legge sulla privacy, senza l'indicazione dei dati personali e familiari sensibili fra i quali sono compresi quelli relativi alle situazioni che hanno comportato l'attribuzione della priorità nella scelta della sede ai sensi degli art.21 e 33 commi 5,6,7 della L.104/92 e all'attribuzione del diritto di riserva di cui alla L.68/99.

ART. 4 – I candidati riportati nell'allegato 2 ed inseriti in graduatoria con riserva T, in virtù di un provvedimento giudiziario non definitivo, verranno depennati in caso di esito sfavorevole del contenzioso in atto. I medesimi candidati possono essere destinatari di eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato fermo restando la risolubilità degli stessi in esito ad eventuale reiezione del ricorso. Di conseguenza, eventuali contratti di lavoro stipulati con tali candidati dovranno riportare la seguente clausola risolutiva: “In caso di sentenza sfavorevole all'interessata verrà disposto il depennamento del candidato/a dalle graduatorie ad esaurimento con

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

conseguente risoluzione del rapporto di lavoro instaurato”.

ART. 5 Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del DM 235/2014, avverso le graduatorie predette, è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro, cui è stata devoluta la materia relativa alle graduatorie ad esaurimento.

Il Dirigente

Amalia Rosella Parisse

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Firmato digitalmente da
PARISSE/AMALIA ROSELLA/
PRSMRS53M52A345I/3831823
Data: 2018.08.02 10:14:29
+02'00'

- Al SITO web
- Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole ed Istituti della Provincia LORO SEDI
- Alle OO SS
LORO SEDI